

**Notaio - Atto pubblico e scrittura privata autenticata di trasferimento di diritti reali - Dichiarazione di conformità catastale - Assenza - Nullità - Conferma successiva - Sanatoria - Termini.** (L. 27 febbraio 1985, n. 52, art. 29, comma 1 *bis*, comma 1-*ter*).

*L'atto di trasferimento di diritti reali su beni immobili, nullo in quanto privo della dichiarazione di conformità catastale previsto dal comma 1-bis dell'art. 29 della l. n. 52 del 1985, può essere oggetto di conferma ai sensi del successivo comma 1-ter condizionata alla circostanza che la mancanza della dichiarazione della conformità allo stato di fatto dei dati catastali non dipenda dalla sostanziale difformità dello stato di fatto rispetto ai dati catastali, ma da un difetto formale del titolo.*

*La conferma dell'atto prevista dal comma 1-ter dell'art. 29 della l. n. 52 del 1985, che va documentata nel procedimento disciplinare o comunque davanti al giudice, comporta la sanatoria della nullità, con il venir meno, ex post, della responsabilità disciplinare del notaio (\*).*

Cass., Sez. II civ., 20 novembre 2018, n. 29894; Pres. Giusti; Rel. Besso Marcheis; P.M. Capasso (concl. conf.); B.M. (Conferma app. Bologna 9 febbraio 2017).

---

**(\*) FINO A QUANDO È POSSIBILE, AI SENSI DEL COMMA 1-TER DELL'ART. 29, LEGGE N. 52 DEL 1985, LA CONFERMA DELL'ATTO PRIVO DI MENZIONI DI CONFORMITÀ CATASTALE?** di *Gianluca Sicchiero*

Questa è la prima decisione di legittimità che si pronuncia sul tema della conferma *ex art.* 29 l. n. 52/1985 ed è di grande importanza.

Infatti alcune commissioni regionali di disciplina e qualche Corte d'appello (es. quella di Venezia (1)) hanno affrontato il problema da un profilo

---

(1) Ord. 6 dicembre 2017, Pres. Bazzo, est. Caprioli, inedita, secondo cui: "...la rinnovazione dell'atto nullo non esclude l'illecito disciplinare dovendosi considerare che la regolarità della condotta del notaio ai fini disciplinari deve essere valutata al momento della stipula dell'atto, e che le valutazioni riservate al notaio con riferimento alla validità dell'atto devono effettuarsi con un giudizio *ex ante*, per non esporre le parti alle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla stipula di un atto nullo ed altresì che il divieto imposto al notaio dall'art. 28 del-

(*Omissis*) – 1. - La Commissione regionale di disciplina dell'Emilia Romagna, con provvedimento 27 gennaio 2016, dichiarava che il notaio ... era responsabile, in relazione a un atto di donazione, della violazione di cui alla l. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1-*bis* per la mancata apposizione delle dichiarazioni di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie degli immobili oggetto della donazione, e lo condannava alla sanzione pecuniaria di Euro 1.000; lo assolveva invece dagli ulteriori rilievi disciplinari denunciati (dichiarazione di conformità inserita in modo incompleto in sessanta atti) perchè in ipotesi di nullità non inequivoca.

2. - Avverso la deliberazione ricorreva il Ministero della giustizia - Archivio notarile di ..., lamentando che in sede ispettiva (il notaio) era stato censurato perchè, in sessanta atti aventi ad oggetto il trasferimento di unità immobiliari, la dichiarazione di conformità oggettiva risultava carente sotto il profilo del mancato, espresso, riferimento della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e chiedeva che venisse irrogata a (il notaio) l'ulteriore san-

---

completamente sbagliato, applicando cioè a questa fattispecie, la regola *tempus regit actum* che il S.C. da tempo afferma a proposito dell'abrogazione di illeciti amministrativi.

Il principio *tempus regit actum* è quello in forza del quale la rilevanza disciplinare di un determinato comportamento deve essere accertata sulla base della regola vigente al momento del fatto e se, successivamente, quel fatto perda rilevanza (ad es. per abrogazione di un divieto), la valutazione del giudice deve operarsi secondo la disciplina anteriore.

In altre parole, secondo la giurisprudenza del S.C. non opera in sede disciplinare la regola del diritto penale del *favor rei* (2).

Si pensi ad es. al notaio che, prima della riforma del 2017, avesse aperto un recapito al di fuori del territorio del proprio collegio notarile: quand'anche oggi quel recapito rientrasse nell'ambito territoriale della Corte d'appello ove si trova il suo collegio, la violazione dell'art. 26 l.n. dovrebbe affermarsi ugualmente.

Il presupposto di questa regola è però evidente: occorre che l'illecito sia consumato nella vigenza di un determinato divieto; il giudice disciplinare dovrà cioè verificare che tutti gli elementi della fattispecie si siano compiutamente realizzati prima del venir meno del divieto poi abrogato.

La materia regolata dall'art. 29 della l. n. 52/1985 presenta invece una caratteristica del tutto diversa: prevede la nullità laddove manchi una dichiarazione delle parti in atto, ma consente che questa si superi se, in presenza dei presupposti oggettivi, almeno una delle parti integri l'atto successivamente, aggiungendo con atto successivo la dichiarazione stessa (3).

---

la l.n. di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge, è violato nel momento stesso della redazione dell'atto rogato dal professionista, in quanto la ricezione dell'atto stesso segna il momento di consumazione istantanea dell'illecito.

(2) Il principio è stato affermato, prima della riforma del procedimento disciplinare, dalla sentenza a sezioni unite n. 27172 del 2006; peraltro il principio è stato subito indicato come meritevole di ripensamento da Cass., Sez. III, 20 dicembre 2007, n. 26961 ma ribadito invece da *id.*, 15 aprile 2008, n. 9878. Ora è stato confermato anche da Cass., 15 gennaio 2019, n. 816.

(3) **M. Bellinva**, *L'atto di conferma in materia di conformità catastale*, studio del CNN n. 9-2018/C, a p. 4 indica che "nell'individuare le cause di nullità, il legislatore ha dimenticato una delle ipotesi considerate dall'art. 29, comma 1-*bis*. Come è noto, tale norma richiede, a pena di nullità, anche che nell'atto siano riportati i dati di identificazione catastale" (richiamando in nota **Riz-**

zione di Euro 10.000. La Corte d'appello di Bologna – con ordinanza 9 febbraio 2017, n. 1037 – ha accolto l'appello: ha così modificato il provvedimento impugnato e ha condannato (il notaio) alla aggiuntiva sanzione pecuniaria di Euro 10.000 “per le sessanta violazioni disciplinari a lui contestate”.

Contro l'ordinanza della Corte d'appello ricorre per cassazione (il notaio). Resiste con controricorso il Ministero della giustizia-Archivio notarile di ....

Ragioni della decisione.

1. - Il ricorso è articolato in tre motivi:

a) Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della l. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1-*bis* per avere la Corte d'appello non ritenuto sufficienti, ai fini dell'osservanza della norma, le dichiarazioni di conformità allo stato di fatto delle planimetrie dell'immobile.

Il motivo è infondato. La Corte d'appello ha seguito la giurisprudenza di questa Corte,

---

La differenza tra le due ipotesi ci pare evidente: nel primo caso il fatto disciplinarmente rilevante è stato integralmente compiuto in vigenza di un divieto; nella seconda ipotesi il fatto disciplinarmente rilevante è stato integralmente sanato in vigenza di un'autorizzazione di legge.

Ci pare quindi sconcertante che si arrivi a confondere le due ipotesi.

Ma come opera in concreto la conferma?

Anzitutto non occorre che l'atto sia a rogito del medesimo notaio: la legge prevede che sia almeno una delle parti l'autrice della conferma (4), sicché questa potrà rivolgersi anche ad un notaio diverso.

La ragione è evidente: se ad es. il primo notaio sia andato in pensione, sarebbe irragionevole che tale evento accidentale impedisse la rimozione della nullità che egli non impedì.

Ma entro quando può giungere la conferma?

La sentenza ci parla del termine per darne la prova (“va documentata nel procedimento disciplinare o comunque davanti al giudice”), non del termine per eseguirla.

Qui si possono indicare opzioni argomentative diverse.

Si tratta anzitutto di operare una scelta che ha una rilevanza teorica oltre che pratica.

Se si ritiene che l'insanabilità dell'atto sia un principio da mantenere intatto, si può individuare nel meccanismo sotteso dal comma 1 *ter*, una regola che consente la formazione progressiva dell'atto (5).

In altre parole, l'atto che deve contenere la menzione di conformità catastale, senza la quale è nullo, si completa nel tempo con la conferma della conformità, sotto la condizione che questa sussista oggettivamente.

È certamente ben vero che il primo atto è completato dal notaio, che lo

---

zi, *Conformità dei dati catastali, nullità e sanatoria*, in *Notariato*, 2017, 5, p. 518); peraltro trattandosi di omissione di dati preesistenti, a questa si può ovviare con la rettifica *ex art. 59 bis l.n.*, ipotesi che lo studio non esamina, ritenendo trattarsi di una svista emendabile in via interpretativa.

(4) Opportunamente ne basta una sola, ad evitare che l'altra possa strumentalmente pretendere qualcosa per prestarsi alla conferma.

(5) Il tema è secolare ed inizia dalle considerazioni sull'idoneità dell'accordo a costituire un vincolo contrattuale anche prima della determinazione dei c.d. elementi secondari ad opera di **F. Carnelutti**, *La formazione progressiva del contratto*, in *Riv. dir. comm.*, 1916, II, p. 308.

secondo cui “la dichiarazione richiesta dal d.l. 31 maggio 2010, n. 78, art. 19, comma 14, conv. in L. 30 luglio 2010, n. 122, riguarda la conformità allo stato di fatto non della sola planimetria dell’immobile, ma anche dei dati catastali, questi ultimi costituendo gli elementi oggettivi di riscontro delle caratteristiche patrimoniali del bene, rilevanti ai fini fiscali” (così Cass. 8611/2014).

b) Il secondo motivo contesta violazione e falsa applicazione della l. n. 89 del 1913, art. 28 (l.n.) e della l. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1-*bis* per non avere la decisione escluso la responsabilità del notaio quando, trattandosi di ipotesi di nullità non inequivoca, non trova applicazione il dettato del richiamato art. 28 che vieta al notaio di ricevere gli atti “espressamente proibiti dalla legge”.

Il motivo è infondato. Ad avviso di questa Corte, “il rilievo che il divieto per il notaio di ricevere atti nulli sussiste solo quando la nullità dell’atto sia inequivoca e indiscutibile, dovendosi intendere l’avverbio “espressamente” che nel citato art. 28 qualifica la categoria degli “atti proibiti dalla legge” come “inequivocabilmente” non entra in gioco nel caso di specie in

---

ha firmato e messo a repertorio in assenza della dichiarazione necessaria, sicché da questo punto di vista l’atto era già completo e già nullo.

Tuttavia il comma 1 ter ci parla di conferma dell’atto, non di sua sanatoria e da ciò si può arguire che con la conferma l’atto sia stato appunto completato, in una progressività in forza della quale il secondo atto – che da solo è privo di causa – integra e compenetra il primo.

Non mancano in letteratura voci autorevoli sulla formazione progressiva dell’atto, che ci consentono di prospettare questa soluzione, quale quella di **Emilio Betti**: “se trattasi di una sequenza organizzata, esso configura una fattispecie a formazione successiva che si qualifica, in senso ampio, procedimento e consiste in più atti giuridici successivi diretti alla medesima finalità, dei quali ogni atto che segue presuppone necessariamente il precedente” (6).

Né occorre, al fine della formazione progressiva, che si tratti di atto unico: le sezioni unite del S.C. lo hanno detto a proposito del preliminare di preliminare, ammissibile appunto “qualora emerga la configurabilità dell’interesse delle parti a una formazione progressiva del contratto basata sulla differenziazione dei contenuti negoziali” (7).

È poi significativa anche un’ulteriore sentenza, sia pure non recentissima, che si riferisce alla pluralità di atti relativi alla formazione progressiva dell’atto: “nell’ipotesi in cui lo stesso rapporto giuridico abbia formato oggetto di due o più atti scritti, il giudice del merito non può limitarsi ad esaminare soltanto il primo atto e considerare gli altri come mero comportamento successivo, ma deve, attraverso l’esame globale degli stessi, statuire se i documenti successivi siano stati redatti a scopo di chiarimento o di integrazione del primo, il cui contenuto rimane, così, meglio individuato e circostan-

---

(6) *Teoria generale del negozio giuridico*, Tratt. Vassalli, Torino, 1962, pp. 307 ss.; la letteratura sulla formazione progressiva del contratto è vastissima, si possono qui richiamare, *ex multis*, dalla classica monografia in due volumi di **A. Ravazzoni**, *La formazione del contratto*, Milano, 1966 fino a **P. Vitucci**, *I profili della conclusione del contratto*, Milano, 1967, p. 203; **G.B. Ferri**, *In tema di formazione progressiva del contratto e di negozio formale per relationem*, ora in *Saggi di diritto civile*, Rimini, 1994, p. 28; **G. Tamburrino**, *I vincoli unilaterali nella formazione progressiva del contratto*, Milano, 1991; **C.M. Bianca**, *Diritto civile, Il contratto*, Milano, 2000, p. 228; **V. Roppo**, *Il contratto*, nel *Tratt. Iudica-Zatti*, Milano, 2011, p. 133.

(7) Cass., Sez. Un., 6 marzo 2015, n. 4628; successivamente v. Cass., Sez. II, 21 maggio 2018, n. 12527.

quanto “la nullità è espressamente comminata dalla legge e dunque risulta superfluo a tal fine ogni particolare sforzo interpretativo” (ancora Cass. 8611/2014 nonché, *ex multis*, Cass. 11507/2016).

c) Il terzo motivo lamenta violazione e falsa applicazione della l. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1-*ter* e dell’art. 28 l.n.: dato che - per espressa previsione di legge - l’atto nullo, che non ha rispettato la disciplina in tema di conformità catastale di cui all’art. 29, comma 1 *bis* può essere confermato da una sola delle parti mediante atto successivo, la nullità è sanabile, così che verrebbe meno il presupposto di applicabilità della sanzione.

Il motivo è infondato.

Dopo la pronuncia della Corte d’appello, la l. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1-*bis*, ha avuto l’aggiunta di un comma 1-*ter*, ad opera della l. n. 96 del 2017, di conversione del D.l. n. 50 del 2017. La disposizione prevede che se la mancanza “della dichiarazione, resa dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie (...) non sia dipesa dall’inesistenza delle planimetrie o dalla loro difformità dallo stato di fatto, l’atto può esse-

---

ziato, ovvero se si versa in tema di formazione progressiva o di modifica del contratto consacrato nelle precedenti scritture” (8).

Ci pare in tal senso che l’atto di conferma non possa costituire un semplice chiarimento o circostanza del primo, perchè il primo da solo è inidoneo a produrre effetti, siccome nullo e solo se integrato dal secondo, che da solo non ha causa, da nullo diventa valido ed efficace.

La seconda opzione interpretativa non si occupa invece del problema che la prima vuol evitare: l’atto privo di attestazione di conformità catastale è nullo, punto e basta, ma la nullità può essere sanata mediante atto di conferma se ovviamente la conformità sussista oggettivamente.

Anche questa è una strada percorribile: poiché spetta al legislatore stabilire i confini degli istituti, nulla gli impedisce di creare ipotesi di nullità sanabili, così come ha già creato le nullità relative.

C’è differenza tra le due letture in relazione al tema che ci interessa, ovvero il termine *intra quem* possa procedersi alla conferma?

Dal profilo sostanziale no: secondo il primo modo di intendere la fattispecie, la formazione progressiva dell’atto può essere interrotta solo dal giudicato sulla nullità, perchè a quel punto la sua invalidità è cristallizzata; dal secondo punto di vista, se la nullità è imprescrittibile ma l’atto è confermabile, allora anche il potere di conferma è imprescrittibile, dato che la legge non ha posto limiti temporali; salva pur sempre una statuizione non più rimovibile sul vizio.

Quindi finché non sorga un giudicato sulla nullità, in quanto mancavano i presupposti per la conferma oppure, come nel caso della sentenza, semplicemente perchè non è stata fatta, la conferma è sempre ammessa.

Questa soluzione vale anche per gli atti rogati prima dell’entrata in vigore della legge (9), come quelli oggetto della sentenza in esame, giacché occorre prestare attenzione a non confondere la irretroattività della legge, con la disciplina degli effetti attuali di un atto anteriore alla legge stessa, che permangono in essere dopo la sua entrata in vigore e che dunque dalla stessa vengono disciplinati.

---

(8) Cass., 1 agosto 1991, n. 8462.

(9) M. Bellinva, cit., pp. 15-16 nel ricordare il problema non prende posizione, riportando però la tesi positiva di G. Petrelli, *Conformità catastale - confermabilità degli atti nulli*, in *Rassegna delle recenti novità normative di interesse notarile. Primo semestre 2017*.

re confermato anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga gli elementi omessi”.

Il legislatore ha reso quindi l'atto, nullo ai sensi del comma 1-*bis*, oggetto di possibile conferma. L'utilizzo della conferma quale strumento di recupero del negozio giuridico invalido - conferma che il c.c. riserva alle disposizioni nulle contenute nel testamento e nella donazione - non costituisce una novità nella legislazione speciale, avendo in particolare trovato applicazione in materia urbanistica (cfr. il D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 30 e 46 e, in precedenza, la l. n. 47 del 1985, artt. 17 e 40).

Occorre stabilire quali conseguenze comporta, sulla responsabilità disciplinare del notaio, la possibilità di una successiva conferma dell'atto. Ad avviso del ricorrente, essendo la nullità divenuta sanabile, non potrebbe trovare applicazione l'art. 28 l.n., a norma del quale al notaio è vietato ricevere atti “espressamente proibiti dalla legge”. L'argomento del ricorrente non può essere accolto. In relazione al divieto di cui all'art. 28, questa Corte ha affermato che esso “attiene ad ogni vizio che dia luogo a nullità assoluta dell'atto, con esclusione dei vizi che dia-

---

Chi ha contratto matrimonio prima della legge n. 898/1970, ha potuto divorziare proprio per questa ragione: sebbene il suo matrimonio fosse stato celebrato quando la legge non ne consentiva lo scioglimento, tuttavia i suoi effetti protrattisi nel tempo sono stati regolati dalla legge successiva (10).

Ora è pur vero che per il S.C. “i requisiti, di forma e di sostanza, per la validità di un contratto sono quelli che stabilisce la legge del tempo in cui il contratto è compiuto” (11), ma ci pare che qui la disciplina in commento sia stata prevista per impedire gli effetti attuali della nullità, nel senso che “secondo la teoria del «fatto compiuto», la legge nuova può essere applicata ai fatti, agli status ed alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi devono essere presi in considerazione per se stessi, prescindendo del tutto dal fatto generatore, in modo che di quest'ultimo non ne resti modificata la disciplina; sicché, ove lo *ius superveniens* incida non sul fatto generatore del diritto, ma sui suoi meri effetti, che trovano il loro normale svolgimento nel tempo, esso può essere applicato retroattivamente, con l'attribuzione *ex nunc* di effetti nuovi a fatti pregressi” (12).

Ora poiché la conferma è stata introdotta proprio per evitare gli effetti dell'omessa dichiarazione ed è atto che accede al primo, siamo convinti che questa possa essere sempre costituita, anche se riguarda un atto precedente la legge, perché è la conferma ad essere successiva.

Dunque un atto mai dichiarato nullo ai sensi del comma 1 *bis* dell'art. 29 l. n. 52/1985, può essere confermato anche se posto in essere prima del 24 giugno 2017 (13), giacché permaneva la sua inidoneità al trasferimento dei diritti reali, ancorché fatto oggetto di trascrizione e dunque idoneo a dar vita ad usucapione abbreviata nei successivi passaggi.

---

(10) Prendo l'esempio da **F. Galgano**, *Trattato di diritto civile*, I, Padova, 2010, p. 91.

(11) Cass., 7 marzo 2001, n. 3340.

(12) Cass., 28 aprile 1998, n. 4327.

(13) Quel comma è stato inserito nell'art. 29 l. n. 52/1985 dal comma 1 *bis* dell'art. 8 del d.l. n. 50/2017, ivi introdotto dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, pubblicata sulla g.u. del 23 giugno ed entrata in vigore il giorno successivo (art. 4).

no luogo solo all'annullabilità o all'inefficacia dell'atto ovvero alla nullità relativa", in quanto gli "atti proibiti dalla legge sono, in sostanza, gli atti nulli" (così Cass. 21493/2005). Il fatto che, nel caso di specie, l'atto invalido possa essere oggetto di successiva conferma non rende l'atto viziato da mera annullabilità o inefficacia; neppure si può parlare di nullità relativa, perché il citato art. 29, comma 1-*bis*, è norma che ha "una finalità pubblicistica di contrasto all'evasione fiscale", mentre le nullità relative, "pure denominate nullità speciali o di protezione, sono caratterizzate dalla finalità di una tutela limitata agli interessi soltanto di determinati soggetti (come ad esempio i contraenti deboli)" (Cass. 8611/2014).

I sessanta atti, privi della dichiarazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali, erano pertanto atti affetti da nullità che (il notaio), ai sensi dell'art. 28 l.n., aveva il divieto di ricevere. Sono però atti che, alla luce del menzionato nuovo comma 1-*ter* della l. n. 52 del 1985, art. 29 potevano essere oggetto di conferma, condizionata alla circostanza che la mancanza della dichiarazione della conformità allo stato di fatto dei dati catastali non fosse dipesa dalla sostanziale difformità dello stato di fatto rispetto ai dati catastali, ma da un difetto formale del titolo. In presenza della con-

---

Il vero profilo rilevante del problema è invece un altro ed è processuale: fino a quando è ammessa la prova della conferma?

Se si applicano le disposizioni sulla prova, il limite è quello della costituzione nel giudizio di impugnazione avanti alla Corte d'appello, regolato dall'art. 702 *bis* c.p.c. (ex art. 26 d.lgs. n. 150/2011) (14).

Dunque la conferma andrebbe eseguita anche durante il procedimento avanti alle commissioni regionali di disciplina e pure dopo la loro decisione, ma dovrebbe documentarsi al più tardi nel momento della costituzione avanti alla Corte d'appello, dato che questa non è obbligata ad alcun atto istruttorio per consentire ulteriori produzioni documentali.

Per noi però la soluzione corretta è un'altra: poiché la conferma impedisce la declaratoria di nullità, dal profilo processuale rappresenta una condizione dell'azione disciplinare: la sua presenza impedisce la pronuncia.

Ora è ormai granitica la giurisprudenza del S.C. per la quale le condizioni dell'azione devono sussistere al momento della decisione (15), in qualsiasi-

---

(14) La consolidata giurisprudenza di legittimità ritiene che avanti alle commissioni di disciplina si svolga un procedimento amministrativo e che il giudizio di impugnazione avanti alla corte d'appello sia l'unico giurisdizionale. Una diversa ricostruzione, che vede nel procedimento avanti alle commissioni un vero processo e questo sulla base della nozione di organo di giurisdizione data dalla pluridecennale giurisprudenza della corte costituzionale, si legge in **G. Sicchiero - M. D. Stivanello Gussoni**, *Il procedimento disciplinare notarile*, Torino, 2017, pp. 345 ss.

(15) Da ultimo v. Cass., 23 ottobre 2018, n. 26756 o *id.*, 14 marzo 2018, n. 6130. La giurisprudenza qualifica come condizioni dell'azione che possono quindi sopraggiungere alla proposizione della domanda, fino al momento della decisione, ad es.: "i documenti attestanti la regolarità urbanistica dell'immobile ovvero di rendere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui alla l. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40 al fine di ottenere la sentenza ex art. 2932 c.c." (Cass., 28 luglio 2015, n. 15947); "la cessazione della convivenza fra i genitori [ai fini dell'affidamento e il mantenimento del figlio naturale]" (Cass., 18 maggio 2012, n. 790); "l'autorizzazione del consiglio d'amministrazione di un ente al presidente ad agire o resistere in giudizio" (Cass., 19 giugno 2007, n. 14260); "l'autorizzazione dell'assemblea al promovimento dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, richiesta dall'art. 2393 c.c." (Cass., 10 settembre 2007, n. 18939); "l'inadempimento [essendo] una condizione dell'azione che può maturare in corso di causa e fino al momento della sentenza" (Cass., 1 giugno 2004, n. 10490; *id.*, 20 febbraio 2004, n. 3378); "la preventiva autorizzazione all'impianto della linea da parte della competente autorità" agli effetti della "imposizione di servitù di elettrodotto con sentenza" (Cass., 17 gennaio 2002, n. 483).

ferma si ha il recupero dell'atto nullo, con la sanatoria della nullità, con la conseguenza – come si è sottolineato in dottrina – del venir meno, *ex post*, della responsabilità disciplinare del notaio. Affinchè, però, tale responsabilità venga meno occorre che, già nel procedimento disciplinare o comunque davanti al giudice, il notaio dia prova sia che sia stato posto in essere l'atto di conferma sia che al momento del compimento dell'atto nullo sussisteva la conformità allo stato di fatto dei dati catastali. Chè altrimenti, come si è sottolineato, se si escludesse la responsabilità del notaio in mancanza di effettiva conferma e quindi di sanatoria della nullità dell'atto, si avrebbe la conseguenza di avere un atto nullo, privo di effetti, e, malgrado ciò, si sancirebbe l'irresponsabilità del notaio.

Nel caso in esame, il ricorrente non allega che gli atti invalidi da lui ricevuti fossero confermabili e fossero in concreto stati oggetto di conferma. Pertanto, è corretta la pronuncia della Corte d'appello laddove ha ritenuto, in relazione ai suddetti atti, il notaio ... responsabile dell'illecito disciplinare di cui all'art. 28 l.n..

2. - Il ricorso va quindi rigettato. (*Omissis*).

---

si grado questa avvenga e dunque anche avanti alla Corte di legittimità e tanto vale allora anche per l'attualità della nullità quale condizione dell'azione disciplinare.

Riteniamo quindi che la prova della conferma, atto che può sopravvivere anche al giudizio della Corte d'appello ed anche in pendenza del giudizio avanti al S.C., possa darsi fino al momento della discussione, appunto perché condizione dell'azione (16).

Si noti che il S.C., riferendosi all'oblazione *ex art. 145 bis l.n.*, che estingue il procedimento disciplinare, ha detto appunto che questa può avvenire ed essere documentata anche in sede di legittimità (17).

Siamo poi dell'avviso che laddove la Corte riformi l'ordinanza della corte d'appello per qualsiasi ragione che non comporti giudicato implicito sulla nullità, ad es. per difetto di litisconsorzio, la prova della conferma possa darsi anche nel giudizio di rinvio o nel secondo giudizio di legittimità.

In definitiva la soluzione offerta dalla sentenza ci pare corretta e soprattutto evita che si possa parlare di un atto contemporaneamente valido dal profilo civilistico, siccome oggetto di conferma ma invalido dal profilo disciplinare: il che, francamente, ci sembrerebbe un pessimo risultato.

---

(16) Peraltro sebbene Cass., 12 novembre 2018, n. 28999, avvisi che i documenti ammissibili *ex art. 372 c.p.c.* devono essere depositati al momento della costituzione in cancelleria e non oltre e Cass., 1 marzo 2010, n. 4863, avvisi che “la prova mediante documenti delle condizioni dell'azione, nonostante queste, in caso di controversia sulle relative circostanze, siano verificabili fino al momento della decisione, da non limitarsi restrittivamente a quella di primo grado, è soggetta alle regole preclusive proprie di ciascun grado di giudizio”, resta il fatto che se la condizione deve sussistere al momento della decisione e si sia formata dopo il ricorso alla Corte, allora deve essere possibile dare la prova della sua insussistenza, come si legge nella nota successiva

(17) Il meccanismo è stato vagliato in un caso in cui il notaio aveva proceduto all'oblazione dopo la decisione della corte d'appello: la cassazione ha ritenuto ammissibile il pagamento (“è possibile, quindi, avvalersi dell'istituto dell'oblazione, anche in pendenza del giudizio di cassazione”) ma ha cassato la decisione d'appello perché provvedesse alle necessarie verifiche: Cass., 21 settembre 2010, n. 19969 (dove, pur in mancanza di dati testuali, si comprende che il pagamento è avvenuto dopo il ricorso e che la prova è stata data in corso di giudizio, cioè oltre i termini indicati dal combinato degli artt. 369 e 372 c.p.c.).



**Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Pretesa capacità di sollevare questione di legittimità costituzionale - Preteso ruolo assimilabile a quello del giudice ordinario - Assenza del requisito della terzietà - Disconoscimento del ruolo di giudice.**

*Con l'Ordinanza n. 13 del 2019 il Giudice delle leggi ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 93 ter, comma 1 bis, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e dell'art. 8, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sollevate dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, per difetto di legittimazione del rimettente, poiché in tale Autorità è carente l'essenziale requisito della terzietà, essendo la medesima parte, resistente del processo amministrativo avente ad oggetto l'impugnazione dei suoi provvedimenti (Cost. artt. 3, 41 e 117, co. 1; l. n. 89/1913, art. 93 ter, co. 1 bis; l. n. 287/1990, art. 8, co. 2) (\*).*

Corte Cost., 31 gennaio 2019, n. 13; Pres. Lattanzi; Est. Coraggio.

---

**(\*) LA CORTE COSTITUZIONALE NEGA ALL'AUTORITÀ PER LA CONCORRENZA ED IL MERCATO IL POTERE DI SOLLEVARE LA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ** di *Gianfrancesco Vecchio*

**Sommario:** 1. Il caso. - 2. Rilevanza della "questione" trattata. - 3. Le ragioni dell'odierna decisione della Corte Costituzionale. - 4. Una riflessione finale sulla questione sostanziale.

1. *Il caso*

Con poche essenziali righe di una, opportunamente scarna, motivazione, la Corte Costituzionale sancisce che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (in seguito Agcom) non è riconducibile in alcun modo ad un